



COMUNE DI RAGUSA

**SETTORE VI
SVILUPPO ECONOMICO**

**REGOLAMENTO
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 Richiami normativi

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Tipologia e modalità di svolgimento su suolo pubblico

Articolo 4 Rinvio

TITOLO II - MERCATO SETTIMANALE/GIORNALIERO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 5 Definizioni

CAPO II - AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Articolo 6 Ammissione al mercato settimanale

Articolo 7 Aree destinate al mercato ed orari

CAPO III - DISCIPLINA DEI POSTEGGI MERCATALI

Articolo 8 Posteggi e dimensioni

Articolo 9 Caratteristiche merceologiche

Articolo 10 Assegnazione dei posteggi

Articolo 11 Formazione della graduatoria

Articolo 12 Validità graduatorie

Articolo 13 – Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere Validità graduatorie

Articolo 14 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Bando assegnazione

Articolo 15 Posteggi non occupati

Articolo 16 Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi

Articolo 17 Trasferimento delle concessioni di posteggio

Articolo 18 Divieto della concessione di posteggio

Articolo 19 Subingresso nella concessione del posteggio

Articolo 20 Revoça e Decadenza

Articolo 21 Conservazione del posto

Articolo 22 Registro dei concessionari di posteggio

Articolo 23 Tassa di posteggio

Articolo 24 Caratteristiche delle attrezzature e banco di vendita

Articolo 25 Calendario annuale

Articolo 26 Esercizio dell'attività di commercio fuori posteggio

Articolo 27 Pubblicità dei prezzi

CAPO IV - CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO

Articolo 28 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare nei mercati

Articolo 29 Norme igienico-sanitarie

Articolo 30 Gestione, ordine e disciplina del mercato

Articolo 31 Amplificazione dei suoni

Articolo 32 Norme comportamentali delle attività di commercio su aree pubbliche

CAPO V- DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE

DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Articolo 33 Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

TITOLO III - POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIÙ' GIORNI LA SETTIMANA

Articolo 34 Posteggi isolati

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 35 Svolgimento dell'attività itinerante

Articolo 36 – Modalità svolgimento commercio itinerante e divieti

TITOLO V - MERCATINI O MOSTRE MERCATO TEMPORANEE

Articolo 37 Istituzione dei mercatini temporanei

Articolo 38 Assegnazione dei posteggi temporanei

Articolo 39 Gestione di terzi dei mercatini temporanei

TITOLO VI - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Articolo 40 Autorizzazioni stagionali

Articolo 41 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 41 bis - Fiera-mercato o sagra

TITOLO VII – MERCATO ITTICO

Articolo 42 Definizione

Articolo 43 Tipologia e regime autorizzazione

Articolo 44 Obblighi e divieti

TITOLO VIII – CHIOSCHI

Articolo 45 Installazione §u aree pubbliche di chioschi

Articolo 46 Definizione di chiosco

Articolo 47 Localizzazione

Articolo 48 Concessione di aree pubbliche per chioschi

Articolo 49 Selezione

Articolo 50 Convenzione

Articolo 51 Durata, rinnovo e incedibilità

Articolo 52 Provvedimenti autorizzatori

Articolo 53 Concessione del suolo pubblico

Articolo 54 Spese

Articolo 55 Manutenzione delle strutture e delle responsabilità

Articolo 56 Riconsegna del sito

Articolo 57 Diritti del Comune

Articolo 58 Recesso

Articolo 59 Decesso del concessionario

Articolo 60 Revoca

TITOLO IX – ARMADI CASELLATI

Articolo 61 Installazione §u aree pubbliche di armadi casellati

Articolo 62 Definizione

Articolo 63 Localizzazione

Articolo 64 Concessione di aree pubbliche per chioschi

Articolo 65 Selezione

Articolo 66 Convenzione

Articolo 67 Durata, rinnovo e incedibilità

Articolo 68 Provvedimenti autorizzatori

Articolo 69 Concessione del suolo pubblico

Articolo 70 Spese

Articolo 71 Manutenzione delle strutture e delle responsabilità

Articolo 72 Riconsegna del sito

Articolo 73 Diritti del Comune

Articolo 74 Recesso

Articolo 75 Decesso del concessionario

Articolo 76 Revoca

TITOLO X – VENDITA ALIMENTARE PER SOMMINISTRAZIONE CON VEICOLI ATTREZZATI O AUTONOLEGGIO (cd. FOOD TRUCK)

Articolo 77 Definizione

Articolo 78 - Localizzazione

TITOLO XI - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 79 Sanzioni

Articolo 80 Vigilanza

Articolo 81 Attività di vendita non soggette alle norme del presente Regolamento

Articolo 82 Furti danneggiamenti ed incendi

Articolo 83 Norme di rinvio

Articolo 84 Variazioni al Regolamento

Articolo 85- Entrata in vigore

Articolo 86- Disposizione transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

RICHIAMI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Ragusa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle seguenti norme:

- Legge Regionale 01.3.1995 n.18 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R.22.12.1999 n.28 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";
- la Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n. 4754 del 6.04.1996;
- Direttiva n.2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 "Direttiva Bolkestein";
- D.Lgs. 26.3.2010 n.59 e s.m.i. con il quale sono state emanate disposizioni di attuazione della "Direttiva Bolkestein" sul mercato interno;
- D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio modificato dal D.Lgs. 26.3.2010 n.59;
- Ordinanza Ministero della Salute del 3 Aprile 2002
- art.24 della Legge Regionale 28.12.2004 n. 17 (Finanziaria 2005) attuato con il D.P.R.S. n. 162 Del 29/6/2005;
- Decreto Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana del 12.12.2016 "Recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge 05.06.2003 n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art.70 comma 5 del D. Lgs. 26.3.2010 n.59 e dei documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016"
- Indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche (Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VV.FF del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (NOTA STAFFCNVVF Prot. n° 3794 del 12/03/2014).
- il comma 4-bis, dell'art.181 del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, ai sensi del quale *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, (...) sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente, sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 con il quale si approvano le *“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma 4-bis, del Decreto Legge n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020”*;
- la circolare n. 12 del 29/12/2020 dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, avente ad oggetto *“Commercio su aree pubbliche. Art 181, comma 4-bis del decreto 19 maggio 2020, n. 34”* ed in particolare l'ultimo periodo del paragrafo 4, in forza del quale *“le amministrazioni comunali possono avvalersi del differimento dei termini di conclusione del procedimento”*, nonché l'ultimo periodo del paragrafo 5, che chiarisce che *“per il commercio su aree pubbliche si continuano ad applicare le disposizioni di cui all' art.71 del D.Lgs.59/2010;*

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **Per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio del settore alimentare e non alimentare nonché la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) **Per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico
- c) Per posteggio si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.
- d) Per "**Commercio - Tipologia A**" si intende l'attività di commercio esercitata dagli operatori su aree date in concessione per tutta la settimana o per almeno cinque giorni alla settimana (*Mercato giornaliero*).
- e) Per "**Commercio-Tipologia B**" si intende l'attività di commercio esercitata dagli operatori su aree date in concessione in uno o più giorni della settimana (*Mercato settimanale*)
- f) Per "**Commercio-Tipologia C**" si intende l'attività di commercio esercitata dagli operatori su qualsiasi area *in forma itinerante*.
- g) Per **somministrazione di alimenti e bevande** si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti e attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto, i prodotti acquistati.
- h) Per **fiera locale o mercato locale o fiera o mercato** si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività
- i) Per **fiera-mercato o sagra** si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
- j) Per **numero di presenze** in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero di volte che l'operatore si sia presentato in tale fiera o mercato o area demaniale, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere o meno l'attività.
- k) Per "**settore merceologico**" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);
- l) Per **autonegozio** si intende il furgone con banco di vendita aperto su una fiancata e adibito alla somministrazione di alimenti e bevande o altro (prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) piazzati sul suolo pubblico. Per le medesime finalità è consentito altresì il piazzamento su suolo pubblico di altre strutture attrezzate a bar mobile, tipo lemonbar o similari, per la produzione artigianale e vendita di bevande naturali, preparate al momento. I veicoli in questione devono rispondere alle previsioni del vigente Regolamento del Codice della Strada e della Direzione Generale della M.C.T.C. e s.m.i.
- m) Per **chiosco** si intende la sede precaria di un esercizio commerciale, installata su suolo pubblico concepita per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari o non alimentari - articoli floreali e cimiteriali, vendita di giornali, quotidiani e periodici o per la somministrazione di alimenti e bevande;
- n) Per **armadio casellato**, si intende apposita armadio, con specifiche caratteristiche tecniche, in cui allocare beni mobili;
- o) Per **veicoli attrezzati o autonegozio** (cd. lemonbar), si intende il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita rimovibile alla fine della giornata lavorativa.

Art. 3 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO

Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di cui alla L. R. n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 71 del D lgs n. 59 del 26/03/2010 come integrato dal D lgs n. 147 del 06/08/2012

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale pari a (10) dieci anni per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all'art. 1, comma 2, lettera A della L.R. 18/95 : "(mercato giornaliero, come definito all'art. 1 co.2 lett. a L.R. 18/95, commercio di tipologia A)");
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale pari a (10) dieci anni per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale come definito all'art. 1, comma 2, lett. b della L.R. 18/95 (mercato settimanale, come definito all'art. 1 co.2 lett. b L.R. 18/95, commercio di tipologia B);
- su qualsiasi area, in forma itinerante (commercio ambulante, come definito all'art. 1 co.2 lett. e L.R. 18/95, commercio di tipologia C), fatta eccezione per le aree elencate al successivo art. 4 e nel rispetto delle modalità prescritte dallo stesso articolo.

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie "A" e "B" è subordinata al rilascio dell'autorizzazione contestualmente al rilascio della concessione del posteggio; ove l'attività commerciale attenga a prodotti di genere alimentari è necessaria anche la presentazione al SUAP della Notifica/SCIA ai fini della registrazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004.

L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia "C" è subordinata alla SCIA secondo quanto previsto dall'art. 5 L.R. n. 10 del 12.03.2021.

L'operatore commerciale titolare di una autorizzazione amministrativa di tipologia "A" o "B", nei giorni in cui non esercita il mercato può svolgere attività di commercio in forma itinerante.

Si precisa, inoltre, che il commercio su aree pubbliche, su aree appartenenti al demanio marittimo sarà disciplinato secondo quanto previsto nel piano di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) in fase di approvazione da parte della Regione Sicilia.

Il commercio su aree pubbliche, su aree del Demanio Forestale, sarà possibile solo a condizione che l'operatore economico sia in possesso della relativa concessione rilasciata dalla competente Autorità. Nelle aree SIC, ZPS e Riserve Naturali presenti nel territorio comunale il commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente in forma itinerante, nella viabilità esistente e alle seguenti condizioni: gli operatori utilizzino, ove necessario, per lo svolgimento dell'attività, solo gruppi elettrogeni super silenziosi, intendendo per tali quelli con emissioni al di sotto dei settanta (70) dba e siano in possesso del relativo nulla-osta rilasciato dalla competente Autorità. Per la Riserva Naturale di Randello il commercio su aree pubbliche è, in particolare, consentito nella viabilità evidenziata nella planimetria allegata e solo per il commercio in forma itinerante.

Art. 4 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

TITOLO II

MERCATO SETTIMANALE/GIORNALIERO/MENSILE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 5

DEFINIZIONI

Il presente regolamento mira a disciplinare il mercato settimanale alla luce della nuova normativa riguardante il commercio su aree pubbliche, ed in particolare della citata Legge Regionale n.18/95, modificata con L.R. n.2/96, con le modifiche di cui all'art. 24 della L.R. 22/12/1999, n.28, dal Decreto Leg.vo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti del presente regolamento:

- a) per " **mercato** " o " **mercato locale** " o " **fiera** " o " **fiera locale** " si intende l'afflusso settimanale di operatori commerciali, debitamente autorizzati sull'area (pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità) adeguatamente organizzata e chiusa al transito veicolare ;
- b) per " **settore merceologico** " s'intende l'insieme dei prodotti alimentari (Settore Alimentare) o non alimentari (Settore non alimentare) o degli uni e degli altri (Settore Misto) così come previsto dalla L.R. 22/12/1999, n.28 ;
- e) per " **agricoltori** " s'intendono i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto L.vo 18 Maggio 2001 n.228 smi.

CAPO II - AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Art. 6

AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE

Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale/giornaliero locale tutti coloro che sono titolari di "Autorizzazione amministrativa" per l'esercizio dell'attività di cui alla Legge Regionale 01 Marzo 1995, n.18 e successive modifiche.

L'ammissione avviene altresì previo bando pubblico.

Sono altresì ammessi a frequentare, nel limite dei posteggi disponibili nel settore " Alimentare, Piante, Fiori e Sementi", i Produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto L.vo 18 Maggio 2001 n.228.

Art. 7

AREE DESTINATE AL MERCATO

L'ubicazione dei mercati settimanali, giornalieri e mensili nel territorio comunale sono individuati nell'allegato "2" del presente regolamento.

La superficie complessiva dell'area destinata, per ogni mercato settimanale, all'esercizio dell'attività sarà ripartita in singoli posteggi prevedendo il Settore alimentare, il Settore non alimentare e i Produttori Agricoli ed, in alcuni mercati, anche animali domestici e cortile.

Eventuali varianti al presente articolo dovranno essere approvate con delibera del Consiglio Comunale.

CAPO III - DISCIPLINA DEI POSTEGGI MERCATALI

Art. 8

POSTEGGI E DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte dell'area, pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione agli esercenti ai sensi dell'art.70 del Decreto L.vo 26 Marzo 2010 n.59.

Nel caso di istituzione del mercato settimanale, il provvedimento istitutivo dovrà individuarne anche l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e, se previsti, il numero di quelli riservati ai produttori agricoli.

Nella planimetria allegata al provvedimento istitutivo dovranno essere indicati:

- l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché, eventualmente, i posteggi riservati ai produttori agricoli;

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi

La planimetria del mercato istituito dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata presso il Settore Sviluppo Economico e tenuta a disposizione di chiunque voglia consultarla.

Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Responsabile dello Sviluppo Economico, sentito il Comando di Polizia Municipale, in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e del mezzo posseduto e adibito alla vendita, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art.6 del presente Regolamento .

Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale tratteggiata di colore bianco e numerazione progressiva.

I posteggi devono essere occupati dal titolare della concessione e/o in caso di società dai soci regolarmente delegati. Il concessionario può farsi coadiuvare dai propri familiari o da altra persona nel rispetto della legislazione vigente. In caso di comprovata necessità, il concessionario può farsi sostituire da un rappresentante da lui ufficialmente delegato, previa comunicazione allo Sviluppo Economico del Comune e per un numero di giornate non superiore ai giorni di attività possibili nel corso di tre mesi. I rappresentanti per accedere al mercato devono esibire dichiarazione del titolare specificante la delega affidata loro nonché il proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Essi hanno l'obbligo di esporre la copia dell' autorizzazione e la dichiarazione del titolare specificante la delega loro affidata. In caso di sostituzione con rappresentante la presenza viene conteggiata al concessionario del posteggio.

Art. 9

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Il mercato, anche per esigenze di carattere igienico-sanitario, come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 18/95, è diviso in due grandi sezioni: SETTORE ALIMENTARE e SETTORE NON ALIMENTARE.

I produttori agricoli, singoli o associati, nella misura del 30% del numero massimo dei posteggi, possono porre in vendita i prodotti nei fondi da loro condotti per coltura e/o allevamento. La qualità di produttore diretto è comprovata mediante iscrizione nel Registro delle Imprese.

Quando si sarà raggiunto il numero massimo dei posteggi previsti, gli eventuali posteggi all' interno del mercato settimanale che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza potranno essere riassegnati secondo le disposizioni di legge vigenti, tenendo conto comunque, anche per motivi di natura igienico-sanitaria, del settore merceologico (settore alimentare e non) e della riserva per gli agricoltori. Nell'atto di concessione del posteggio sarà precisata la specializzazione merceologica dei prodotti che si intendono vendere. Il concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, che il posteggio verrà assegnato per una determinata specializzazione merceologica (salumi, ortofrutta, carni, abbigliamento, calzature, ecc.), variando la quale, senza preventivo assenso del Comune, la concessione decade. La specializzazione merceologica sarà vincolante e inderogabile anche per i casi di sub ingresso a qualsiasi titolo - per acquisto, affitto, donazione, eredità, ecc. - Il mancato rispetto della corrispondenza di specializzazione merceologica comporterà il diniego al sub ingresso. Il cedente dovrà dichiarare nell'atto di vendita, affitto o altro, quello che nel posteggio si è legittimamente autorizzati a vendere.

Art. 10
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Ragusa.

Il bando deve indicare tra l'altro:

- gli elementi identificativi del mercato;
- la suddivisione dell'area del mercato in settori merceologici omogenei;
- il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
- i criteri di formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli.

Nel caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i criteri in appresso indicati.

Gli esercenti che intendono ottenere posteggi devono fare domanda al Dirigente Sviluppo Economico. L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone, nonché società di capitali e cooperative in possesso dei requisiti di legge.

Nella domanda, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28, come modificati dall'art.71 del D. Lgs. 59/2010;
- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare) come modificati dall'art.71 del D. Lgs. 59/2010;
- nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore;
- di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni:

- la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività; nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.

L'autorizzazione non può essere negata nell'ipotesi in cui risulti disponibilità di posteggi all'interno del mercato (art.4 co.3 L.R.18/1995).

La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente - cioè dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento - all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).

Art. 11
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio commercio del Settore Sviluppo Economico, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, formerà una graduatoria generale sulla scorta e nell'ordine dei criteri stabiliti dal successivo art.12.

La concessione del posteggio è rilasciata contestualmente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).

Nell'ambito dell'area mercatale, un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore, nel massimo, di n.1 posteggio (settore alimentare ovvero settore non alimentare), ad eccezione del mercato del mercoledì di c.da Selvaggio e del martedì di P.zza Rabbito di Marina di Ragusa ove si può essere titolari di un max di posteggi pari a 2 (due).

Art. 12

VALIDITÀ' GRADUATORIE

Le graduatorie per le concessioni di cui al precedente articolo hanno validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. Contro le medesime gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione. La citata decisione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

Se durante il tempo di validità delle graduatorie si renderanno liberi dei posteggi anche non compresi nel presente bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria relativa al mercato ove insiste il posteggio resosi vacante.

Art.13

POSTEGGI RISERVATI NEI MERCATI E NELLE FIERE

Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Nei mercati e nelle fiere il comune può, altresì, riservare posteggi:

a) ai soggetti di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell' imprenditoria giovanile);

b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

I titolari di posteggi devono comprovare la qualità di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività, mediante comunicazione ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180

I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a) non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 14

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – BANDO ASSEGNAZIONE

I posteggi saranno assegnati in concessione per (10) dieci anni, quale limite massimo consentito, al termine dei quali sarà indetto un nuovo bando pubblico.

Si precisa che come disposto dalla circolare n. 12 del 29 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive non vige più la previsione secondo cui il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.

Tenuto conto di quanto sopra, solo in caso di mancata richiesta di rinnovo, si procederà ad inserire il posteggio nell'avviso pubblico.

In conformità a quanto previsto dal punto 2 lettera a) e b) dell' Intesa del 5 luglio 2012 e dal punto 2 (Criteri di selezione) lettera a) e b) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01. 2013, recepite con Decreto 12.12.2016 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicheranno i seguenti criteri e relativi punteggi :

1) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell' esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese :

- Anzianità dell' esercizio dell'Impresa, comprovata dalla durata dell' iscrizione, quale impresa attiva, nel registro dell' imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell' eventuale dante causa :

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni **punti 40**
- Anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni **punti 50**
- Anzianità di iscrizione oltre i dieci anni **punti 60**

2) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione è attribuito un punteggio pari a **40 punti** ;

3) Criterio relativo alla presentazione da parte dell' impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio **punti 3**.

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell' ordine cronologico di spedizione dell' istanza tramite data di invio trasmessa per PEC;

Permanendo ancora parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati.

In ogni caso, al soggetto che si aggiudica la concessione del posteggio nel mercato deve essere garantito il riconoscimento del criterio della presenza nel mercato per tutto il periodo di ammortamento stabilito.

La disponibilità dei posteggi verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito delle pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Dirigente dello Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 90 gg. dalla pubblicazione della stessa;

In caso di revisione della graduatoria, il termine di 90 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 15

POSTEGGI NON OCCUPATI

L' assegnazione dei posteggi all' interno del mercato settimanale, non occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le modalità previste dall' art. 8, comma 7 della L. R. 18/1995.

Il sorteggio è riservato agli esercenti il commercio in forma itinerante che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale comunale addetto entro l'ora d' inizio della vendita, e per poter partecipare al sorteggio devono esibire l'autorizzazione in originale o copia della SCIA accompagnata da un valido documento di riconoscimento.

I posteggi riservati ai produttori agricoli non occupati dai titolari entro l'ora di inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio.

Il sorteggio deve essere effettuato dal personale della Polizia Municipale. Verificati i posteggi non occupati si procede al sorteggio tenendo eventualmente conto del settore merceologico in cui operano i partecipanti al sorteggio

Art. 16

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, così come disciplinate dal successivo articolo 20, sono assegnati giornalmente , durante il periodo di non utilizzo, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e ciò nel rispetto dei settori e delle eventuali tipologie

merceologiche, se previste, nonché delle dimensioni del posteggio in riferimento al veicolo ed alle attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale. L'assegnazione è effettuata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. A parità di presenze, sarà preferito il soggetto con la maggiore anzianità dell'autorizzazione di commercio su area pubblica, ed, a parità di tale ulteriore requisito, il soggetto maggiore di età. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati ed annotati in apposito registro che verrà aggiornato in occasione di ogni giornata di mercato al fine di predisporre apposite graduatorie relative al settore merceologiche interessato alla spunta (alimentare, non alimentare, produttore agricolo).

Nei mercati di nuova istituzione o ristrutturazione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, ed, a parità di tale requisito, dalla maggiore di età. Decorso il predetto periodo, l'assegnazione giornaliera avviene come indicato nel comma 2.

Nello stesso mercato, un medesimo soggetto giuridico, titolare di più autorizzazioni, può utilizzare contemporaneamente a titolo di spunta:

- a) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati fino a cento posteggi;
- b) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con più di cento posteggi.

L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'attività da familiari, coadiutori o da dipendenti, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'art.71 del D.Lgs. 26 marzo 2012 n. 54 e s.m.i., che durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata all'esibizione di attestazione d'avvenuto pagamento del tributo dovuto per legge per l'esercizio dell'attività, utilizzando a tal fine anche bollettini prepagati o carte elettroniche definite dall'Amministrazione.

Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica e delle disposizioni in materia igienico sanitaria.

Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria, prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.

Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita, salvo che l'abbandono non sia dovuto a giustificati motivi da provare, con idonea documentazione, entro il termine massimo di 15 giorni.

I posteggi, qualora rimangono liberi, possono essere occupati dagli spuntisti nel rispetto dei settori merceologici dell'area mercatale (alimentare, non alimentare, produttori agricoli).

Art.17

TRASFERIMENTO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO - SOSTITUZIONE DI POSTEGGIO NELL'AMBITO DELLO STESSO MERCATO

Qualora al mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della richiesta stessa, con PEC non risulti essere presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.

La richiesta potrà essere accolta se il posteggio richiesto ha le stesse dimensioni di quello fruito e rispetti la divisione merceologica del mercato. Nel caso in cui per lo stesso posteggio libero pervengano più richieste, sarà preferita la domanda dell'operatore economico che sia in possesso della maggiore professionalità nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito dello stesso mercato. A tal fine si specifica che per maggiore professionalità si intende l'anzianità all'esercizio dell'impresa, nel commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Sono ammessi i cambi di posteggi contestuali tra due operatori economici nell'ambito dello stesso mercato e settore merceologico, previa autorizzazione da parte del Comune; per le dette finalità i concessionari interessati sono tenuti a presentare, al Settore Sviluppo Economico istanza, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio corredata da fotocopia delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. La richiesta potrà essere accolta se i posteggi hanno la medesima dimensione e rispettino la divisione merceologica del mercato.

E' vietato agli operatori lo scambio giornaliero di posteggio e, comunque, l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato.

Le suddette sostituzioni di posteggio sono ammesse prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del relativo bando di assegnazione dei posteggi liberi.

Art. 18

DIVIETO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Lo scambio consensuale tra concessionari deve essere preventivamente autorizzato.

Art. 19

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Nel caso di vendita dell'azienda, la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa. Nell'atto di concessione dell'area sarà precisata la specializzazione merceologica dei prodotti che si intendono vendere. Il concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, che il posteggio verrà assegnato per una determinata specializzazione merceologica (Alimentare e Non Alimentare), variando la quale, senza preventivo assenso del Comune, la concessione decade. La specializzazione merceologica sarà vincolante e inderogabile anche per i casi di sub ingresso a qualsiasi titolo - per acquisto, affitto, donazione, eredità, ecc. Il mancato rispetto della corrispondenza di specializzazione merceologica comporterà il diniego al subingresso nel mercato. Il cedente dovrà dichiarare fidei jure l'atto di vendita, affitto o altro, quello che nel posteggio si è legittimamente autorizzati a vendere. Al fine di assicurare l'equilibrio dell'offerta i posteggi del settore Non Alimentare non possono superare i 2/3 dei posteggi assegnati.

Art. 20

REVOCA E DECADENZA

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 18/1995, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti,

entro i sei mesi dalla data dell' atto di cessione d' azienda , salvo proroga nei casi di comprovata necessità.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio – Sviluppo Economico può revocare la concessione, per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In questo caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

La concessione del posteggio può essere revocata, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:

- per assenza ingiustificata dal mercato per un periodo superiore a tre mesi in un anno solare, nel caso di autorizzazione di tipo A, ovvero ad 1/4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale;
- per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- per recidiva, nonostante diffida scritta, della inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento;
- per il mancato pagamento dell' intera annualità della tassa di posteggio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori/assegnatari appartenenti al settore " Produttori Diretti ", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

Art. 21

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi tempestivamente documentati ha diritto alla conservazione del posteggio.

Il posteggio è conservato per: gravidanza e puerperio; malattie ed infortuni; ferie non superiori ad un mese per anno solare.

In questi casi, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

Art. 22

REGISTRO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

E' istituito un Registro del mercato, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione amministrativa di cui alla Legge Regionale n. 18/95, le tabelle merceologiche, nonché le assenze per l'anno solare.

Art. 23

TASSA DI POSTEGGIO

La riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale con la seguente causale : Canone occupazione suolo pubblico - posteggio mercato.

L'ammontare delle tariffe è fissato dai relativi Regolamenti comunali.

La tassa di cui al presente articolo deve essere pagata entro il 31 gennaio di ciascun anno se corrisposta in un'unica soluzione oppure in due soluzioni, entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio dell' anno di riferimento ;

Gli operatori precari che sono presenti alla spunta riceveranno dal personale della Polizia Municipale in servizio nella giornata mercatale un modulo di versamento precompilato che indica la somma da versare per la occupazione del posteggio in quel giorno di mercato. La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere esibita alla stessa Polizia Municipale entro le ore 12,00 della medesima giornata di mercato.

Il mancato pagamento dell' intera annualità comporterà la revoca d'ufficio dell'autorizzazione previa comunicazione al titolare. Il contribuente potrà sanare la propria posizione debitoria attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso" previsto dall' art,13 del D. Lgs. 472/1997 entro 60 gg. Dalla scadenza.

Art. 24

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E BANCO DI VENDITA

Le attrezzature ed il banco di vendita del concessionario del posteggio per l'attività di vendita delle merci devono essere collocate entro il perimetro dell'area pubblica assegnata e delimitata.

La copertura del banco di vendita deve essere realizzata ad un'altezza non inferiore a mt. 2,5 dalla sede stradale o Piazza.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50, fatta eccezione solo per i seguenti generi: terraglia, piante e fiori, ferramenta, mobili, articoli da spiaggia ed oggetti per l'arredamento della casa, che possono essere esposte direttamente sul suolo.

Art. 25

CALENDARIO ANNUALE E ORARI

Il mercato si svolgerà nelle giornate indicate nell'allegato 2) con gli orari sottoindicati:

1) dalle ore 07.00 alle ore 13,00 (mercati antimeridiani);

2) dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (mercati pomeridiani)

Non è consentito occupare i posteggi, regolarmente assegnati, se non un'ora prima dell'orario di apertura indicate precedentemente.

Il mercato settimanale/giornaliero non si svolgerà nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto..

L'amministrazione Comunale, con apposita determinazione sindacale, stabilirà le eventuali deroghe al presente articolo dandone comunicazione su albo pretorio.

Per il mercato degli agricoltori, limitatamente alla stagione estiva, lo stesso si svolgerà dalle ore 17,00 alle ore 22,00.

Art. 26

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI COMMERCIO FUORI POSTEGGIO

L'esercizio dell'attività fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente. Non può essere considerato "attrezzatura di vendita" il veicolo usato esclusivamente per il trasporto delle merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio. Se vengono violate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.28 del 22.12.1999, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa Legge.

Art. 27

PUBBLICITÀ' DEI PREZZI

A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art.38 della Legge 11 Giugno 1971, n.426 SMI, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

CAPO IV - CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO

Art. 28

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE NEI MERCATI

Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale e negli orari previsti dal presente regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi e degli autoveicoli attrezzati come punti vendita è vietata, nelle aree destinate al mercato, la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.

Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.

Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta, ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada e la rimozione forzata dei veicoli.

L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali e sagre viene interdetta con apposita ordinanza dal competente ufficio di polizia municipale, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 29

NORME IGIENICO-SANITARIE

Gli operatori del mercato che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono osservare le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente in materia.

Tutti i concessionari di posteggio hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata.

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori o, comunque, attenersi alle disposizioni del personale di vigilanza del mercato.

Gli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, hanno la facoltà di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibile.

Il controllo igienico-sanitario nel mercato viene svolto dall'ASP competente per territorio con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.

Art. 30

GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

I mercati locali sono gestiti direttamente dal Comune.

La competenza degli atti amministrativi relativi al mercato è affidata all'Ufficio Commercio – Sviluppo Economico.

L'ordine, la disciplina e il controllo del mercato locale sono assicurati dal personale della Polizia Municipale. La vigilanza per il rispetto delle norme igienico-sanitarie è demandata all'ASP con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.

Art. 31

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Nell'area del mercato è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di apparecchiature foniche, schiamazzi e urla da banditore.

Ai titolari " venditori di dischi, compact-disk, etc." è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della mercé, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

Art. 32

NORME COMPORTAMENTALI DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.

I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche, possono utilizzare, ove necessario, esclusivamente gruppi elettrogeni super silenziosi, e cioè con emissione al di sotto dei 70 (settanta) dBA ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

Gli operatori sono, inoltre, tenuti a:

- tenere esposti e visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita
- tenere ben visibili al pubblico le bilance per la pesatura dei prodotti, nel caso di vendita di prodotti alimentari
- esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti
- rispettare le disposizioni impartite dagli agenti di Polizia Municipale e dagli incaricati dal Comune per motivi contingenti e di sicurezza.

Gli autobar sono tenuti a differenziare cinque generi di rifiuti : umido, carta e cartone, plastica, vetro e alluminio .

I soggetti che commercializzano merce non alimentare sono tenuti:

1. a differenziare in tre generi: carta e cartone, plastica e vetro
- 2 ad accatastare eventuali scatole e grucce avendo cura di separarle qualora fossero di materiali diversi

Tutti i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche su posteggio sono tenuti a lasciare nell'area assegnata i sacchi pieni di differenziato, che saranno successivamente raccolti a cura del Comune tramite la ditta incaricata

I sacchi e i contenitori per effettuare la raccolta saranno forniti dal Comune tramite la ditta appaltatrice nel modo che riterrà più opportuno, e saranno di colore diverso in base al tipo di differenziato contenuto: umido, carta e cartone, plastica e vetro.

CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 33

MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Ai mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli previsti dal D.M. 20/11/2007 ed effettuati su aree pubbliche partecipano produttori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che possiedano i requisiti indicati all'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali del 20/11/2007.

Per la definizione di "area pubblica" si veda l'art.2 del Presente Regolamento e la Legge Regionale n.18/1995 es.m.i.

Ai mercati riservati ai produttori agricoli si applicano le disposizioni del D.M. 20/11/2007, del D.Lgs. 228/2001 s.m.i., eventuali altre norme di settore e, ove compatibili, le norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle disposizioni che prescrivono l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

I mercati agricoli di vendita diretta devono rispettare le norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le disposizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Salute 03/04/2002.

I mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli possono essere istituiti/autorizzati anche in via sperimentale per periodi di tempo limitato. Il periodo di durata della sperimentazione viene deciso dall'Amministrazione.

TITOLO III - POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIÙ' GIORNI LA SETTIMANA

Art. 34

POSTEGGI ISOLATI

Con Delibera di Giunta Comunale, si può procedere all'istituzione di alcuni posteggi, singoli e staccati da altri, anche in via sperimentale, per il commercio su aree pubbliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: aree antistanti cimiteri o altre particolari strutture).

Trattasi di posteggi che non sono collocati funzionalmente assieme ad altri e che, quindi, non fanno parte né di mercati né delle fiere.

Sulla base della predetta deliberazione giuntale, il Settore Sviluppo Economico adoterà apposito avviso pubblico.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone, nonché società di capitali e cooperative in possesso dei requisiti di legge.

Nella domanda, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28, come modificati dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare) come modificati dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
- nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
- la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività: nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.

L'autorizzazione non può essere negata nell'ipotesi in cui risulti disponibile l'area richiesta, se al di fuori di un mercato (art. 4 co. 3 L.R. 18/1995).

La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente - cioè dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento - all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).

Nel caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i criteri in appresso indicati.

L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, e sul sito Internet del Comune di Ragusa.

L'assegnazione, in conformità a quanto previsto dall'Intesa del 5 luglio 2012 e dal punto 4 (Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione) lettera a) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013, recepite con Decreto 12.12.2016 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia, avverrà tenendo conto dei criteri e relativi punteggi di priorità previsti dalla predetta normativa.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 35

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ITINERANTE

Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia C), la SCIA (ex art. 5 L.R. n. 10 del 12.03.2021) deve essere presentata in caso di attività esercitata per la prima volta al SUAP del Comune di Ragusa, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

La SCIA abiliterà, oltre a svolgere l'attività di commercio in forma itinerante, a:

- esercizio dell'attività itinerante in tutti i Comuni, ivi inclusi quelli della Regione Sicilia;
- esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago;
- esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati;
- alla partecipazione alle fiere.

Nella SCIA, l'operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

La vendita deve avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Pertanto gli esercenti il commercio, prima di esercitare la vendita in forma itinerante, devono presentarsi al locale Comando di Polizia Municipale per essere informati delle eventuali limitazioni al commercio esistenti nel territorio.

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico degli autoveicoli e dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada. L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada. Per gli esercenti che vendono prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possieda i requisiti igienico-sanitari per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria. Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di un'ora.

Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare più volte la stessa porzione di suolo pubblico.

Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica di tipologia A.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

Per richiamare gli acquirenti è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione tali da non recare disturbo alla quiete pubblica e solo dalle 08:00-13:00 dalle 16:00-19:00.

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono in quanto applicabili le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

Art- 36

MODALITA' SVOLGIMENTO COMMERCIO ITINERANTE E DIVIETI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3, può essere svolto con mezzi mobili su qualsiasi area ad esclusione delle vie e piazze indicate nel piano commerciale (allegato 2).

Il Dirigente della Polizia Locale, con apposita ordinanza potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità, di vivibilità del territorio, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

L'Amministrazione, nel rilascio dell'autorizzazione indica le limitazioni e i divieti posti allo svolgimento dell'attività in forma itinerante per motivi di viabilità, per la salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico, ambientale e paesaggistico, di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.

Gli esercenti del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed i produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante sono soggetti alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) la sosta nello stesso sito è consentita solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare la transazione commerciale ed il completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta. La sosta in ogni caso, non potrà superare la durata di un ora;
- b) la distanza tra due soste susseguenti non può essere inferiore, indicativamente, a ml. 300;
- c) non è consentito all'operatore, disporre i beni posti in vendita sulla strada o su banchi a terra essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività;
- d) è tassativamente vietato l'uso di strumenti di diffusione sonora ed amplificazione all'interno della città e delle zone turistiche;
- e) il sito individuato dall'operatore per il tempo di sosta destinato alla vendita deve essere compatibile con le norme del codice della strada e con le esigenze di ordine pubblico;
- f) l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da qualsiasi rifiuto;
- g) nei giorni e per il solo periodo di effettuazione dei mercati è vietato, per motivi di viabilità, lo svolgimento del commercio in forma itinerante nelle vie limitrofe e/o direttamente confluenti all'area individuata per il mercato come da allegato 2), fermo restando che dovrà essere garantita una distanza minima di 400 ml;
- h) la distanza del sito utilizzato per la sosta, da un esercizio della rete di vendita al dettaglio su aree private all'interno del quale sono offerti beni simili a quelli offerti dallo operatore in forma itinerante, non potrà essere inferiore a ml.250 (duecentocinquanta);

L'autorizzazione abilita anche alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'operatore commerciale in forma itinerante può usufruire dell'autorizzazione di tipologia "C" per i giorni in cui non fruisce dell'autorizzazione di tipologia "A" e "B".

TITOLO V - MERCATINI O MOSTRE MERCATO TEMPORANEE

Art.37

ISTITUZIONE DEI MERCATINI O MOSTRE MERCATO TEMPORANEE. MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E FIERE PROMOZIONALI

Il Comune può istituire, con apposito provvedimento, dei mercatini o mostre mercato temporanee in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specificando:

- a) la tipologia del mercatino o mostra e le categorie degli operatori ammessi a parteciparvi;
- b) l'ampiezza complessiva;

- e) la durata e la periodicità;
- d) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- e) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- f) i posteggi eventualmente riservati;
- g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- i) l'orario di apertura e chiusura.

Il Comune in fase di istituzione individua le categorie di soggetti che possono essere ammessi al mercatino o alla mostra, scegliendoli tra:

- a) esercenti il commercio su aree pubbliche;
- b) hobbisti, collezionisti e scambisti;
- e) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
- d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere;
- e) esercenti il commercio equo e solidale, iscritti negli appositi registri;
- f) produttori di prodotti tipici locali relativi al settore alimentari e non alimentari.

Il mercatino o mostra mercato si definisce straordinario se si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari.

A) per i posteggi del settore Alimentare :

1. Criterio correlato alla qualità dell' offerta : **punti 05 così suddivisi :**

- Vendita di prodotti biologici **punti 1,5**
- Vendita prodotti a Km zero **punti 1,5**
- Vendita prodotti tipici locale, del Made in Italy e prodotti della tradizione **punti 1**
- Organizzazione degustazione per la promozione di tali prodotti **punti 0,5**
- Partecipazione alla formazione continua **punti 0,5**

2. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito : **punti 03 così suddivisi :**

- Vendita informatizzata o online **punti 0,5**
- Consegna della spesa a domicilio **punti 2**
- Vendita di prodotti preconfezionati (a seconda del target e dell' età della clientela) **punti 0,5**

3. Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica : **punti 02 così suddivisi :**

- Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra struttura ed il contesto **punti 1**
- Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale **punti 1**

B) per i posteggi del settore Non Alimentare :

1. Criterio correlato alla qualità dell'offerta **punti 05 così suddivisi :**

- Vendita prodotti Made in Italy **punti 4**
- Partecipazione alla formazione continua **punti 1**

2. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito **punti 03 così suddivisi :**

- Vendita informatizzata o online **punti 0,5**
- Consegna della merce a domicilio **punti 2,5**

3. Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica : **punti 02 così suddivisi :**

- Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra struttura ed il contesto **punti 1**
- Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale **punti 1**

Presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio (settore

Alimentare e settore non Alimentare) del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio. **punti 3**

In caso di parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 leti al) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24. 01. 2013 (anzianità d'Impresa riferita al commercio su aree pubbliche) :

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni **punti 40**

- Anzianità di iscrizione aggiora di cinque anni e fino a dieci anni **punti 50**

- Anzianità di iscrizione oltre i dieci anni **punti 60**

L'anzianità di impresa sarà riferita al commercio su aree pubbliche, e dovrà essere comprovata dalla durata dell' iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese;

In caso di ulteriore parità di punteggio si terrà conto :

- della data di invio trasmessa per PEC;

Permanendo ancora parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati. La disponibilità dei posteggi isolati verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Possono rientrare nella definizione di mercatini o mostre mercato temporanee anche:

- **le manifestazioni commerciali a carattere straordinario**, ossia manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- **le fiere promozionali**, ossia manifestazioni commerciali indette al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:

a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;

b) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio dell'autorizzazione temporanea o della concessione temporanea di posteggio;

e) gli hobbysti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;

d) gli operatori del commercio equo e solidale.

Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica. A tal fine il Settore Sviluppo Economico provvede a richiedere, quando previsto, i necessari pareri ai Servizi di competenza. Dai pareri, se favorevoli, deve risultare l'esatta collocazione dei posteggi, il numero massimo dei posteggi temporaneamente concedibili e le eventuali prescrizioni ritenute necessarie.

Il Comune, a seguito dell'istituzione dei posteggi temporanei, rilascia concessioni o autorizzazioni temporanee. I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Il Comune nel provvedimento che istituisce il mercatino temporaneo, può riservarsi di imporre un diritto di partecipazione.

Art. 38

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI

Il Comune a seguito della istituzione di mercatini / posteggi temporanei, pubblica apposito avviso pubblico all'albo pretorio. Di norma, salvo eccezioni, il Comune, al fine di programmare per tempo la partecipazione degli operatori, stabilisce che le domande di concessione del posteggio debbano essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per tutte le manifestazioni dell'anno successivo; nei casi in cui le manifestazioni non sono programmabili, il Comune concederà le autorizzazioni per gli eventi specifici. La graduatoria realizzata a seguito di tale avviso scade il 31 dicembre dell'anno successivo. L'Amministrazione può comunque, sempre decidere di emanare apposito avviso per ogni mercatino, stabilendo la data entro la quale andranno presentate le domande. In tal caso la graduatoria vale solo per il relativo mercatino.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;
- e) il settore o i settori merceologici e l'esatta indicazione della mercé trattata;
- d) l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;
- e) le dimensioni del posteggio, l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività;
- f) il recapito telefonico/la PEC alla quale inviare le comunicazioni;
- g) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta;
- h) eventuali altre informazioni ritenute utili.

Deve inoltre allegare: - eventuale copia del permesso di soggiorno; - accettazione dell'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali, il quale deve dichiarare inoltre il requisito professionale posseduto ed il possesso dei requisiti morali.

Con il provvedimento istitutivo il Comune può individuare ulteriori dichiarazioni o allegati da produrre in fase di presentazione dell'istanza.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria.

Per i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, i criteri da applicare sono i seguenti:

- a) ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo);
- b) in caso di domande presentate nello stesso giorno, si dà priorità al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
- e) in caso di parità di presenze, si effettua sorteggio.

Per gli altri mercatini temporanei, i criteri da applicare sono i seguenti:

- a) ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo);
- b) in caso di parità si effettua sorteggio.

Salvo diversa indicazione da farsi nel provvedimento di istituzione, nei mercatini temporanei non si effettuano operazioni di spunta.

Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati con la graduatoria o resisi successivamente liberi, devono essere presentate almeno 60, giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato, nel caso di bando generale fatto l'anno precedente. Nel caso in cui invece l'avviso sia relativo ad uno specifico mercatino, i posteggi liberi possono essere occupati anche da coloro che presentano richiesta dopo lo scadere della data prevista al bando, fatto salvo il buon esito dell'istruttoria.

La concessione del posteggio avviene previo accertamento dei requisiti richiesti per la tipologia di operatore ammessa a partecipare ed in base alla merceologia trattata.

L'Amministrazione può riservarsi, nella delibera di istituzione, di posizionare i vari operatori a suo insindacabile giudizio, al fine di poter ottimizzare gli spazi a sua disposizione.

Ove necessario l'assegnazione dei posteggi è effettuata dalla Polizia Municipale nell'ora precedente l'inizio dell'attività.

Potranno essere esclusi gli operatori che non rispondono delle caratteristiche e delle merceologie di vendita richieste nell'avviso pubblico.

Le istanze presentate da coloro che risultano non aver pagato la tassa occupazione suolo pubblico o l'eventuale diritto di partecipazione di edizioni precedenti o di altri mercatini temporanei, vengono rigettate. Nel caso in cui pervengano istanze senza che il Comune abbia preliminarmente istituito dei posteggi temporanei, le richieste non potranno essere accolte, salvo il caso in cui le autorizzazioni temporanee vengano richieste da operatori chiamati direttamente dagli organizzatori dell'evento e della manifestazione principale. In tal caso l'ufficio procede ad istruire la pratica verificando l'effettiva possibilità di rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

GESTIONE DI TERZI DEI MERCATINI O MOSTRE MERCATO TEMPORANEE

Il Comune può riconoscere a terzi l'organizzazione e la gestione dei mercatini temporanei in occasione di particolari eventi o manifestazioni, sulla base di apposita deliberazione della Giunta comunale, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.

Nel caso in cui l'affidamento a terzi riguardi i mercatini temporanei, l'affidatario potrà essere incaricato anche di scegliere direttamente gli operatori da far partecipare al mercatino.

Le domande devono essere presentate inderogabilmente almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle stesse (art.12 c.6 Legge Regionale n. 18/95). **La presente disposizione si applica a tutte le istanze di organizzazione di eventi e/o manifestazioni coinvolgenti le attività dello Sviluppo Economico.**

Spettano comunque al Comune:

a) lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti (SUAP, TULPS, Area tecnica, Area Tributi, Polizia Municipale);

b) l'attività di vigilanza e controllo.

È possibile che il Comune provveda al rilascio di un'unica autorizzazione/concessione al soggetto che ha in affidamento la gestione del mercatino, a condizione che il soggetto affidatario dichiari per ciascuno degli operatori che parteciperanno, o alleghi, a firma di ciascuno degli operatori che partecipano, dichiarazione dalla quale risultino:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;

b) il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;

e) il settore o i settori merceologici;

d) l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;

e) le dimensioni del posteggio;

f) dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla normativa vigente;

g) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta;

h) eventuali altre informazioni ritenute utili.

Allegando:

- eventuale copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

- eventuale accettazione del preposto, il quale deve dichiarare di possedere i requisiti professionali e morali.

TITOLO VI - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 40

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni pluriennali.

Sono considerate **stagionali** quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg.

In ordine ai mercati stagionali, si rinvia a quanto previsto nel piano commerciale su aree pubbliche (allegato 2).

Art. 41

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Sono considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse, ad Enti, imprese, associazioni, società, in occasione e per l'organizzazione di fiere, feste, sagre, nonché nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifiche

tipologie e specializzazioni merceologiche, nonché quelle concesse nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte dei soggetti di cui al precedente articolo di specifici progetti.

Il progetto deve essere presentato all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione e deve contenere la seguente documentazione:

- relazione descrittiva del progetto da attuare, dal quale si evincano:
- le finalità dell'iniziativa;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita, con l'indicazione di quanto è necessario per l'esercizio delle attività (strutture, impianti, servizi);
- rilievo planimetrico in quattro copie in scala 1:1000, a firma di un tecnico abilitato, dell'area pubblica interessata dal progetto; dal rilievo deve risultare il numero, la dimensione ed il posizionamento dei posteggi;
- elenco nominativo degli operatori economici per i quali si richiede l'ammissione, specificando la tipologia dei prodotti;
- SCIA sanitaria in caso di somministrazione di alimenti e bevande;
- Dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla L.46/90;
- Dichiarazione di impegno a stipulare idoneo contratto di noleggio e pulizia dei W.C. chimici (uomo, donna, portatore di handicap), in numero idoneo alle dimensioni dell'iniziativa, e al potenziale afflusso di pubblico come stimato nella relazione esplicativa.
- Dichiarazione di impegno a lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, pena la sospensione dell'autorizzazione/concessione;
- Dichiarazione di impegno a redigere e a presentare al competente Ufficio del Comune, ove richiesto, idoneo piano di sicurezza della manifestazione, redatto da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo o ordine di appartenenza, dal quale si evincano tutte le caratteristiche della manifestazione, il tutto riportato su planimetria in scala debitamente sottoscritta e timbrata;
- Dichiarazione di impegno a presenziare all'evento di almeno un soggetto in possesso di certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco ove ciò venga richiesto dai competenti Uffici del Comune;
- Dichiarazione di impegno a presenziare all'evento da personale addetto al soccorso sanitario, ove ciò venga richiesto dai competenti Uffici del Comune.

Gli operatori economici coinvolti devono essere iscritti alla CC.II.AA., fatte eccezioni per i soggetti per i quali non è prevista detta iscrizione.

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione richiedere, dopo l'acquisizione del progetto, ogni altra eventuale documentazione concernente l'identità e l'attività del soggetto organizzatore (atto costitutivo, iscrizione al registro delle imprese, polizza assicurativa per la responsabilità civile, ecc.).

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione e concessione temporanea di posteggio al richiedente, previo parere favorevole dei Settori interessati sulla compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico esistente nell'area interessata.

Individuazione da parte dell'organizzatore di un soggetto responsabile dell'organizzazione dell'evento.

Art. 41 bis - Fiera-mercato o sagra

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 della l.r. 18/95 secondo cui "le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'articolo 1" della predetta legge regionale, si da atto che le stesse (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: fiera patrono S. Giovanni, FAM, etc) sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione.

TITOLO VII

MERCATO ITTICO

Art. 42

DEFINIZIONI

Il presente titolo regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato Ittico al dettaglio, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n.18 del 1° marzo 1995 e ss.mm.ii. e D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si definiscono:

- a) "prodotti ittici": i prodotti della pesca quali pesci, crostacei, molluschi;
- b) "imprenditore ittico": il titolare di licenza di pesca di cui all'art.4 D.Lgs 26/05/2004 n.153 e ss.mm.ii. , che esercita professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
- c) "rigattiere" colui che acquista i prodotti ittici nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e li rivende.

Art. 43

TIPOLOGIA E REGIME AUTORIZZATORIO

Il mercato ittico rientra nella tipologia del "Commercio di Tipologia A". I posteggi verranno assegnati mediante bando pubblico, con le modalità previste dal presente Regolamento, agli operatori della pesca regolarmente iscritti alla camera di commercio.

Nell'assegnazione dei posteggi sarà data priorità ai pescatori singoli o associati, che vendono i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività. In assenza di istanze o posti vacanti, l'assegnazione sarà estesa anche ai rigattieri.

Art. 44

OBBLIGHI E DIVIETI

I venditori di prodotti ittici sono tenuti a munirsi di idoneo contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali per la vendita di prodotti ittici, non essendo prevista – stante la peculiarità del sito – allaccio alla rete idrica e fognaria;

Nell'area adibita è vietato compiere atti che possono compromettere la sicurezza, la quiete, l'ordine, il decoro e danneggiare le installazioni.

I venditori di prodotti ittici hanno l'obbligo di tenere costantemente puliti gli abiti, i banchi, gli strumenti di peso e misura e di osservare tutte le disposizioni in materia di igiene e la disciplina del mercato.

Ultimata la vendita, tutti i banchi dovranno essere ripuliti e le merci deperibili invendute trasportate in appositi privati locali di conservazione qualora non insistono idonei locali in sito.

I venditori hanno l'obbligo di tenere costantemente pulito il proprio posto di vendita e la zona circostante, raccogliendo le immondizie e collaborando alla pulizia e al lavaggio del mercato.

In modo particolare è vietato: a) ingombrare in qualsiasi modo con merci, attrezzi ed altri oggetti, gli spazi destinati alla circolazione interna; b) esporre le merci al di fuori del banco di vendita ed a diretto contatto col suolo; c) effettuare operazioni di vendita delle merci al di fuori del punto di vendita assegnato; d) provvedere alla lavorazione del pesce ed altro o compiere qualunque azione che possa lordare i passanti o urtarne la sensibilità fuori dagli spazi appositamente autorizzati.

TITOLO VIII CHIOSCHI

Art. 45 INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI

Il presente titolo, ai sensi dell'art.52 del D.L.vo 15.12.1997 n.446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi su aree pubbliche, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione o concessione a titolo precario. L'attività consentita è il commercio su aree pubbliche per la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 46 DEFINIZIONE DI CHIOSCO

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per chiosco, si intende ogni manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, privato e/o gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Ente proprietario.

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) a carattere commerciale per la vendita di altre categorie merceologiche

Art. 47 LOCALIZZAZIONE

La localizzazione dei chioschi è stabilita nel piano commerciale su aree pubbliche che fa parte integrante del presente Regolamento (all. 2).

Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore a garanzia dell'interesse della collettività e della riqualificazione urbana di parti del territorio del Comune di Ragusa, fermo restando la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, i chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dall'allegata planimetria di ubicazione.

Art. 48 CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali art.71 D.Lgs. 26.3.2010 n.59

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi.

L'assegnazione delle predette aree avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, e sul sito Internet del Comune di Ragusa.

Alle procedure di affidamento della concessione precaria di aree per l'installazione di chioschi, possono partecipare tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei requisiti di accesso di cui al successivo punto 6.

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo V, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del precedente punto 1 lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

e) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Art. 49 SELEZIONE

La selezione del concessionario, previa emanazione di bando pubblico, sarà affidata ad una commissione composta dal Dirigente Sviluppo Economico, che la presiede, dal Dirigente Settore Urbanistica, dal Dirigente Settore Contratti e dal Funzionario Ufficio Commercio con funzione anche di segretario verbalizzante.

La selezione pubblica del concessionario per tutte le tipologie di chioschi, da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete, sarà fatta con il criterio della migliore offerta in rialzo rispetto al canone posto a base di gara, con rialzi minimi di €. 100,00.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.

In caso di due o più offerte di pari importo - soltanto qualora siano le migliori - si procederà, durante la seduta, nel modo seguente:

- se è presente solo uno degli offerenti alla pari, lo stesso è ammesso a presentare offerta migliorativa, con rialzo minimo di € 50,00 e l'aggiudicazione interverrà a favore di quest'ultimo;
- se presenti due o più offerenti alla pari si procederà a richiedere offerta migliorativa in busta chiusa, con rialzo minimo pari a € 50,00. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte;
- se nessuno dei migliori offerenti è presente, ovvero se nessuno dei presenti intenda migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.

In ogni caso l'offerente alla pari non presente alla seduta d'asta non potrà vantare alcun diritto.

Il prezzo/canone posto a base di gara, in riferimento al corrispettivo e alla concessione del suolo pubblico sarà determinato in sede di approvazione del bando pubblico.

Il costo di occupazione del suolo individuato con il criterio sopraindicata, va corrisposto anticipatamente in 2 (due) rate semestrali.

Art. 50 CONVENZIONE

I rapporti tra Comune (Area Tecnica - Patrimonio) e concessionario sono regolati mediante apposita convenzione. Alla convenzione dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi assunti un importo corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione e per eventuale rimozione dei manufatti.

Art. 51 DURATA, RINNOVO E INCEDIBILITA'

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi è fissata in anni 10 (dieci).

Alla scadenza di questo, l'assegnazione avviene attraverso una forma di evidenza pubblica, mediante un bando adottato dall'Ente. La concessione o locazione non è cedibile a terzi. E' facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o con mezzi equipollenti (PEC). Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

Si precisa che come disposto dalla circolare n. 12 del 29 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive non vige più la previsione secondo cui il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.

Tenuto conto di quanto sopra, solo in caso di mancata richiesta di rinnovo, si procederà ad inserire il posteggio nell'avviso pubblico.

Art. 52

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi del provvedimento autorizzatorio alla costruzione e, all'avvio dell'attività, di tutte le altre necessarie autorizzazioni di legge.

Il provvedimento autorizzatorio va richiesto, se ricorre il caso, al Settore Urbanistica del Comune di Ragusa entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro 6 (sei) mesi dalla stipula della convenzione.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi una sola volta una proroga non superiore a sei mesi.

I chioschi dovranno:

- avere caratteristiche estetiche che non contrastino con l'ambiente ed il paesaggio;
- avere superficie complessiva non superiore a quella prevista nell'allegato 2).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione minima:

- dichiarazione di impegno ad osservare, nella costruzione, la completa aderenza dell'opera al progetto presentato;
- progetto in duplice copia in scala max 1:100, comprensiva di relazione tecnica descrittiva, sottoscritto dall'istante e dal progettista abilitato, indicante l'ubicazione, la tipologia, le dimensioni e la coloritura del manufatto.

Art. 53

CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale in due rate semestrali, nonché della tassa di occupazione del suolo pubblico, come stabilito in precedenza, da corrispondersi anticipatamente presso la tesoreria comunale nei termini e nelle modalità che saranno comunicate all'interessato.

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura dovrà essere rimossa.

Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione con preavviso di 30 (trenta) giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata afferente il periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto in caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate.

E' sempre fatta salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi per la circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con esigenze di decoro urbano ed ambientale, e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento anticipato del canone previsto, gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nel termine di trenta giorni. In caso di inottemperanza interverrà il comune con spese a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme nazionali e regionali vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Art. 54

SPESE

Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti Elettrici, gas, acqua, fognatura, smaltimento rifiuti, ripristino suolo, tributi e imposte) sono a carico del concessionario, comprese le opere necessaria alla realizzazione degli impianti.

Art. 55

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E RESPONSABILITÀ'

Le strutture dovranno essere sottoposte ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. La responsabilità penale e civile per danni arrecati a terzi o cose resta a totale carico del concessionario/autorizzato. Qualsiasi modifica delle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 56

RICONSEGNA DEL SITO

Alla scadenza della concessione, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni. Trascorso tale termine il Comune provvedere alla rimozione con spese a carico del concessionario.

Anche nel caso di attività stagionali (ossia quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni), il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nell'atto di autorizzazione. Trascorso tale termine il Comune provvedere alla rimozione con spese a carico del concessionario.

Art. 57

DIRITTI DEL COMUNE

Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se è il caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del chiosco, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 (trenta) giorni. In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario. Le eventuali spese di custodia saranno poste a carico del concessionario.

Art. 58

RECESSO

Fatte salve le ipotesi di cui al successivo articolo, solo per giustificati motivi di pubblico interesse, analiticamente comunicati al concessionario, il Comune potrà revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Fatte salve le ipotesi di cui al successivo art. 53 e le diverse ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca devono essere comunicate al concessionario con preavviso di almeno un anno.

Qualora sia il concessionario a recedere anticipatamente dalla concessione, nulla potrà pretendere per ottenere il rimborso delle spese eventualmente dallo stesso sostenute.

Art. 59

DECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di decesso del concessionario, è facoltà del Comune, autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di concessione, per il coniuge superstite o per il figlio convivente al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

L'attività dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal decesso dell'originario concessionario sempre che il subentrante possenga i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art. 60
REVOCA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni vigenti, e delle sanzioni prevista dal presente Regolamento, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, ripristino, rendere conforme secondo quanto disposto dal presente Regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

La concessione in uso dell'area è revocabile:

- a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- b) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- e) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente Regolamento;
- e) quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti ordinata o degradata;
- f) quando la stessa abbia subito modificazioni rispetto allo stato originario assentito;
- g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita;
- h) per perdita di uno dei requisiti morali e/o professionali, in precedenza meglio specificati.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada e dai Regolamenti comunali vigenti. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora la struttura comporti problemi per la circolazione per esigenze di mutato traffico veicolare, alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale ed i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

TITOLO IX
ARMADI CASELLATI

Art. 61
INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI ARMADI CASELLATI

Il presente titolo, ai sensi dell'art.52 del D.L.vo 15.12.1997 n.446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le caratteristiche formali e dimensionali di **armadi casellati** su aree pubbliche, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione o concessione a titolo precario. L'attività consentita è il commercio su aree pubbliche per la custodia di oggetti e/o effetti personali.

Art. 62
DEFINIZIONE DI ARMADI CASELLATI

Gli armadi casellati devono essere realizzati a cura e spese del concessionario dell'area concessa per l'installazione dell'armadio stesso. Nelle aree del demanio marittimo possono essere posizionati dal Comune e dati in gestione con le procedure previste per legge.

Art. 63

LOCALIZZAZIONE

La localizzazione degli armadi casellati è stabilita nel piano commerciale aree pubbliche che fa parte integrante del presente Regolamento (all. 2).

Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore a garanzia dell'interesse della collettività e della riqualificazione urbana di parti del territorio del Comune di Ragusa, fermo restando la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, gli armadi casellati potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dall'allegata planimetria di ubicazione.

Art. 64

CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER INSTALLAZIONE ARMADI CASELLATI

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare per installazione armadi casellati.

L'assegnazione delle predette aree avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, e sul sito Internet del Comune di Ragusa.

Alle procedure di affidamento della concessione precaria di aree per l'installazione di armadi casellati, possono partecipare tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei requisiti di accesso di cui ai successivi punti.

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.5 del D.Lgs 114/1998 s.m.i. così come sostituito dall'art.71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, da ultimo modificato con D.Lgs. 147/2012.

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita :

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 65
SELEZIONE

La selezione del concessionario, previa emanazione di bando pubblico, sarà affidata ad una commissione composta dal Dirigente Sviluppo Economico, che la presiede, dal Dirigente Settore Urbanistica e dal Funzionario Ufficio Commercio con funzione anche di segretario verbalizzante, dal Dirigente Settore Contratti.

La selezione pubblica del concessionario per tutte le tipologie di armadi casellati, da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete, sarà fatta con il criterio della migliore offerta in rialzo rispetto al canone posto a base di gara, con rialzi minimi di €. 50,00.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.

In caso di due o più offerte di pari importo - soltanto qualora siano le migliori - si procederà, durante la seduta, nel modo seguente:

- se è presente solo uno degli offerenti alla pari, lo stesso è ammesso a presentare offerta migliorativa, con rialzo minimo di € 50,00 e l'aggiudicazione interverrà a favore di quest'ultimo;
- se presenti due o più offerenti alla pari si procederà a richiedere offerta migliorativa in busta chiusa, con rialzo minimo pari a € 50,00. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte;
- se nessuno dei migliori offerenti è presente, ovvero se nessuno dei presenti intenda migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.

In ogni caso l'offerente alla pari non presente alla seduta d'asta non potrà vantare alcun diritto.

Il prezzo/canone posto a base di gara, in riferimento al corrispettivo e alla concessione del suolo pubblico sarà determinato in sede di approvazione del bando pubblico.

Il costo di occupazione del suolo individuato con il criterio sopraindicata, va corrisposto anticipatamente in 2 (due) rate semestrali.

Art. 66
CONVENZIONE

I rapporti tra Comune (Area Tecnica - Patrimonio) e concessionario sono regolati mediante apposita convenzione. Alla convenzione dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi assunti per un importo corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione e per eventuale rimozione dei manufatti.

Art. 67
DURATA, RINNOVO E INCEDIBILITA'

La durata della concessione in uso delle aree da adibire ad armadi casellati è fissata in anni 10 (dieci). Alla scadenza di questo, l'assegnazione avviene attraverso una forma di evidenza pubblica, mediante un bando adottato dall'Ente. La concessione o locazione non è cedibile a terzi. E' facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o con mezzi equipollenti (PEC). Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

Si precisa che come disposto dalla circolare n. 12 del 29 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive non vige più la previsione secondo cui il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.

Tenuto conto di quanto sopra, solo in caso di mancata richiesta di rinnovo, si procederà ad inserire il posteggio nell'avviso pubblico.

Art. 68

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi del provvedimento autorizzatorio alla costruzione e, all'avvio dell'attività, di tutte le altre necessarie autorizzazioni di legge.

Il provvedimento autorizzatorio va richiesto, se ricorre il caso, al Settore Urbanistica del Comune di Ragusa entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro 6 (sei) mesi dalla stipula della convenzione.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi una sola volta una proroga non superiore a sei mesi.

Gli armadi casellati dovranno:

- avere caratteristiche estetiche che non contrastino con l'ambiente ed il paesaggio;
- avere superficie complessiva non superiore a quella prevista nell'allegato 2.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione minima:

- dichiarazione di impegno ad osservare, nella costruzione, la completa aderenza dell'opera al progetto presentato;
- progetto in duplice copia in scala max 1:100, comprensiva di relazione tecnica descrittiva, sottoscritto dall'istante e dal progettista abilitato, indicante l'ubicazione, la tipologia, le dimensioni e la coloritura del manufatto.

Art. 69

CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale in due rate semestrali, nonché della tassa di occupazione del suolo pubblico, come stabilito in precedenza, da corrispondersi anticipatamente presso la tesoreria comunale nei termini e nelle modalità che saranno comunicate all'interessato.

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura dovrà essere rimossa.

Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione con preavviso di 30 (trenta) giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata afferente il periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto in caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate.

E' sempre fatta salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi per la circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con esigenze di decoro urbano ed ambientale, e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento anticipato del canone previsto, gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nel termine di trenta giorni. In caso di inottemperanza interverrà il comune con spese a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme nazionali e regionali vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Art. 70

SPESE

Le spese per l'installazione e la conduzione degli armadi casellati (contratti Elettrici, gas, acqua, fognatura, smaltimento rifiuti, ripristino suolo, tributi e imposte) sono a carico del concessionario, comprese le opere necessaria alla realizzazione degli impianti.

Art. 71

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E RESPONSABILITÀ'

Le strutture dovranno essere sottoposte ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. La responsabilità penale e civile per danni arrecati a terzi o cose resta a totale carico del concessionario/autorizzato. Qualsiasi modifica delle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Negli armadi casellati che verranno installati deve essere indicata la reperibilità del concessionario per la gestione di eventuali problemi di mal funzionamento.

Gli armadi dovranno essere fissati al terreno o alla parete pubblica secondo le modalità indicate dal competente ufficio tecnico e dovranno essere costruiti in modo che gli oggetti in esso contenuti non subiscano danni a seguito di eventuali agenti atmosferici avversi.

La custodia di quanto contenuto negli armadi casellati è di esclusivo carico del concessionario che solleverà, pertanto, il Comune da qualsiasi responsabilità per furti e/o danni di qualsiasi genere.

Al fine di rendere più sicura la custodia degli oggetti contenuti negli armadi casellati e, di conseguenza, più favorevolmente utilizzati, si farà obbligo di predisporre un servizio di videosorveglianza a spesa e a cura del concessionario.

Il Comune garantisce che nei pressi degli armadi verrà allocato un allaccio elettrico per attivare strumentazioni di videosorveglianza e prese elettriche, come da comma successivo

All'interno degli armadi casellati si farà obbligo di prevedere una presa elettrica per ricariche smartphone e tablet.

L'installazione degli armadi casellati nelle spiagge lungo la costa e nelle strade o piazze della città, indicati nella tabella riepilogativa sottostante, sarà stabilita dai competenti uffici comunali.

Art. 72

RICONSEGNA DEL SITO

Alla scadenza della concessione, il suolo dovrà essere libero dagli armadi casellati che saranno rimossi a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni. Trascorso tale termine il Comune provvedere alla rimozione con spese a carico del concessionario.

Anche nel caso di attività stagionali (ossia quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni), il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nell'atto di autorizzazione. Trascorso tale termine il Comune provvedere alla rimozione con spese a carico del concessionario.

Art. 73

DIRITTI DEL COMUNE

Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione degli armadi casellati e dell'area data in concessione ordinando, se è il caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. degli armadi casellati, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 (trenta) giorni. In tal caso sarà redatto

apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario. Le eventuali spese di custodia saranno poste a carico del concessionario.

Art. 74

RECESSO

Fatte salve le ipotesi di cui al successivo art. 53, solo per giustificati motivi di pubblico interesse, analiticamente comunicati al concessionario, il Comune potrà revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Fatte salve le ipotesi di cui al successivo art. 53 e le diverse ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca devono essere comunicate al concessionario con preavviso di almeno un anno.

Qualora sia il concessionario a recedere anticipatamente dalla concessione, nulla potrà pretendere per ottenere il rimborso delle spese eventualmente dallo stesso sostenute.

Art. 75

DECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di decesso del concessionario, è facoltà del Comune, autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di concessione, per il coniuge superstite o per il figlio convivente al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

L'attività dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal decesso dell'originario concessionario sempre che il subentrante possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art. 76

REVOCA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni vigenti, e delle sanzioni prevista dal presente Regolamento, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, ripristino, rendere conforme secondo quanto disposto dal presente Regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

La concessione in uso dell'area è revocabile:

a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione

all'esercizio del commercio o la sua decadenza;

b) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;

e) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;

d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente Regolamento;

e) quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti ordinata o degradata;

f) quando la stessa abbia subito modificazioni rispetto allo stato originario assentito;

g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita;

h) per perdita di uno dei requisiti morali e/o professionali, in precedenza meglio specificati.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada e dai Regolamenti comunali vigenti. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora la struttura comporti problemi per la circolazione per esigenze di mutato traffico veicolare, alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale ed i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

TITOLO X
VENDITA DI
PRODOTTI ALIMENTARI E PER LA SOMMINISTRAZIONE CON VEICOLI
ATTREZZATI O AUTONEGOZIO (cd. FOOD TRUCK)

Art. 77
DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi su autonegozio è soggetto ad apposita autorizzazione.

Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, trovano applicazioni gli artt. 9 ss del presente regolamento, con l'aggiunta della presentazione dell'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo utilizzato per l'esercizio della superiore attività.

L'autonegozio potrà stazionare, giornalmente, nello spazio pubblico concesso, solo per la durata delle operazioni di vendita così come stabilita con l'ordinanza sindacale.

Con riferimento alla somministrazione con veicoli attrezzati o autonegozi, è possibile distinguere tra:

- 1) **Licenza A per autonegozi ambulanti con posteggio fisso:** in tale caso, per il commercio ambulante con posteggio fisso, chi ha intenzione di avviare un food truck ha bisogno di una **Licenza di tipo "A"**. Questa licenza fa riferimento alla concessione di uno spazio per uno o più giorni prestabiliti e può avere carattere annuale e stagionale;
- 2) **Licenza B per autonegozi ambulanti itineranti:** in tale caso, per il commercio ambulante in forma itinerante è **necessaria una Licenza di tipo "B"**.

Art. 78
LOCALIZZAZIONE

La localizzazione dei veicoli attrezzati o autonegozio è stabilita nel piano commerciale aree pubbliche (all. 2) che fa parte integrante del presente Regolamento.

Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore a garanzia dell'interesse della collettività e della riqualificazione urbana di parti del territorio del Comune di Ragusa, fermo restando la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, i veicoli attrezzati o autobar, nella forma itinerante, potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dall'allegata planimetria di ubicazione.

Art. 79
DURATA, RINNOVO E INCEDIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 a 30 del D.Lgs. n. 114/98, la durata della concessione è di anni 10 (dieci), fermo restando che l'utilizzo del suolo pubblico, dato in concessione, è correlato alla tipologia di autorizzazione rilasciata, annuale o stagionale.

L'assegnazione avviene attraverso una forma di evidenza pubblica, mediante un bando adottato dall'Ente, in cui verranno indicate le modalità dell'utilizzo del suolo dato in concessione. La concessione o locazione non è cedibile a terzi. E' facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o con mezzi equipollenti (PEC). Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

Si precisa che come disposto dalla circolare n. 12 del 29 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive non vige più la previsione secondo cui il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente. Tenuto conto di quanto sopra, solo in caso di mancata richiesta di rinnovo, si procederà ad inserire il posteggio nell'avviso pubblico.

TITOLO XI

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 79

SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, così come disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 18/05 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R. 22.12.1999 n.28 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui alla disciplina nazionale e/o regionale vigente.

Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla Legge Regionale n. 18/95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica, ai sensi dell' art. 7-bis del D. Lgs n. 267 / 2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio commercio trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dal Comando di Polizia Municipale, che provvederà, altresì alla successiva restituzione del titolo all' interessato al termine del periodo.

A fronte di ulteriori reiterazioni, l'ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli artt. 3 co.2 e 14 co. 3 Legge Regionale n. 18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell'autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all'ufficio amministrativo competente.

Art. 80

VIGILANZA

Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche ed in particolare accertare:

- l'avvenuto pagamento dei relativi tributi e in particolare della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- che ogni operatore esponga la propria autorizzazione;
- le assenze degli operatori nei singoli mercati e quindi il mancato utilizzo del posteggio agli stessi assegnato;
- che da parte degli operatori la mercé venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.

Al predetto organo di vigilanza compete inoltre:

- la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
- il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
- ogni altro adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.

Art. 81

ATTIVITÀ' DI VENDITA NON SOGGETTE ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento non si applica:

- ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni i quali esercitano sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;
- a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426; '
- ai pescatori, singoli o associati, esclusi i periodi di fermo previsti dalla legge, che vendono, sulle aree di cui al paragrafo 4) del piano di localizzazione, i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività. La qualifica di pescatore si dimostra mediante certificazione rilasciata dalla camera.

Art. 82

FURTI DANNEGGIAMENTI E INCENDI

L'Amministrazione comunale non risponde di furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati, a tal fine è fatto obbligo agli autonegozzi ed in generale ai concessionari di posteggi che utilizzano impianti o apparecchi alimentati a GPL di rispettare le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – STAFFCNVVF prot. 3794 del 12/03/2014. I concessionari di posteggi che non utilizzano apparecchi o impianti alimentati a GPL devono essere dotati di almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A144BC (così come previsto nelle citate indicazioni tecniche di prevenzione incendi).

A cura del competente Ufficio Tecnico del Comune sarà predisposto e portato a conoscenza dei concessionari un piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 83

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nella Legge Regionale 01 Marzo 1995, n.18 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R. 22.12.1999 n.28 nonché alle disposizioni e normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed eventuali, successive modifiche. I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 08 febbraio 2014 diventa parte integrante del presente regolamento.

Art. 84

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ragusa norma di legge.

Art. 85

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche entra in vigore a partire dalla Deliberazione Consiliare.

Il presente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche sostituisce e abroga il precedente Regolamento.

Si specifica, infine, che i criteri di assegnazione previsti dal presente regolamento trovano applicazione immediata per tutte le fattispecie privi di titolari.

Art. 86

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Precisare che:

- , in esecuzione della risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico tutte le concessioni in materia di commercio su aree pubbliche sono state prorogate, per effetto della normativa richiamata, alla data del 31.12.2020, ad eccezione dei “posteggi presenti in mercati di nuova istituzione o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di riassegnazione a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori”;
- a seguito del comma 4-bis, dell’art.181 del D.L. n.34/2000, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2000, *“le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate,, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni.....”* e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si approvano le *“linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del comma 4- bis dell’art.181 del Decreto Legge n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020”* ed, infine, di quanto disposto dalle LL.RR. n.18/95 e n.2/96 che regolamentano il commercio su aree pubbliche in Sicilia, le stesse sono rinnovate di ufficio purchè vengono mantenuti i requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs n.59/2010 e s.m.i.;